

RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO NELLE RETI CONSORTILI

INCONTRO TECNICO CON LE IMPRESE

Venerdì 20 Aprile 2012, ore 17:00 – Piano Primo



Autorizzazione allo scarico nelle Reti Fognarie Consortili

Titolare dello scarico

È il titolare dell'attività da cui origina lo scarico e a cui compete la **responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria** degli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione delle opere e del conseguimento degli obiettivi di cui al Piano di Tutela delle acque.

Validità della Autorizzazione

L'autorizzazione è valida per **quattro anni** dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza deve esserne chiesto il **rinnovo**. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.

L'autorizzazione è rilasciata dal Consorzio al **titolare dell'attività da cui origina lo scarico.**

Nell'ambito degli agglomerati industriali la gestione del servizio pubblico di fognatura e depurazione è in capo ai Consorzi Industriali che, pertanto, sono i soggetti titolati a rilasciare le specifiche autorizzazioni allo scarico.

Istanza di rinnovo e documentazione ...

- ALLEGATO A
- ALLEGATO B
- Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione

Un caso tipo - Officina meccanica

Attività esercitata in un capannone con piazzale esterno pavimentato, dove vengono effettuate anche delle lavorazioni, quindi soggetto a dilavamento da trattare con **vasca di prima pioggia**:

- Planimetria edificio
- Particolare vasca di prima pioggia
- Sezione vasca di prima pioggia

DISCIPLINA SCARICHI ACQUE REFLUE

Delibera del 10 dicembre 2008, n. 69/25
della R.A.S.

CAPO V

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE

- Acque di prima pioggia: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti.

- **Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio di aree esterne**: le acque meteoriche o di dilavamento di superfici impermeabili scoperte (piazzali, tetti, strade, ecc.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti fognarie e suolo.

Le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere destinate ad una specifica rete di raccolta e convogliate nelle VASCHE DI PRIMA PIOGGIA

- Si tratta di un manufatto impermeabile, con capacità di invaso idonea a stoccare il volume corrispondente alle acque di prima pioggia, dotata in testa di sfioro continuo per le acque di seconda pioggia (da destinarsi, di norma, direttamente al corpo recettore), e sistema di svuotamento e invio in fognatura (oppure al trattamento e successivamente al corpo idrico recettore), entro 48 - 72 ore dalla fine della precipitazione;

Dove recapitare le acque trattate?

- **nella rete fognaria** a servizio delle superfici scolanti di cui all'art. 22, nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione adottati dal gestore del servizio fognario-depurativo;
- **nelle acque superficiali**, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e dell'art 19 della presente disciplina;

- **sul suolo o negli strati superficiali** del sottosuolo, nelle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali e solo qualora l'autorità competente accerti l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità di utilizzare i recapiti di cui alle lettere a) e b) e fatti salvi i divieti di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, nel rispetto dei valori limite di emissione della tabella 4 del medesimo allegato e dell'art. 19 della presente disciplina.

- In ogni caso è vietato lo scarico o l'immissione diretta delle acque di prima pioggia e di lavaggio di cui all'art. 22, in acque sotterranee.

Chi deve adeguare gli scarichi?

- sono soggetti alle disposizioni del Capo V della Direttiva Regionale gli stabilimenti o insediamenti di attività di produzione di beni e servizi, le cui aree esterne siano adibite al **deposito e stoccaggio di materie prime o rifiuti**, ed in generale allo **svolgimento di fasi di lavorazione** ovvero ad altri usi per i quali vi sia la possibilità di **dilavamento dalle superfici scoperte di sostanze inquinanti.**

- ***Industrie petrolifere***
- Industrie chimiche
- ***Estrazione, produzione, lavorazione, trasformazione e deposito di minerali ed inerti***
- ***Trattamento e rivestimento dei metalli***
- Concia e tintura delle pelli e del cuoio
- Produzione della pasta carta, della carta e del cartone
- Produzione di pneumatici
- Aziende tessili che eseguono stampa e tintura di fibre tessili

- ***Aziende di produzione di cemento, calcestruzzo, conglomerati e assimilati***
- ***Autofficine***
- ***Carrozzerie***
- ***Depositi di mezzi di trasporto pubblico***
- **Aeroportuali**
- ***Portuali***
- **Aree di sosta di estensione *superiore a 1.000 mq* calcolate escludendo le aree verdi e le coperture**

- ***Aree di deposito e stoccaggio di rifiuti, centri di raccolta e/o trasformazione degli stessi, di rottami e di veicoli destinati alla demolizione***
- Superfici scolanti destinate al ***carico/scarico e alla distribuzione dei carburanti e combustibili*** e operazioni connesse e complementari nei punti di vendita e deposito
- Superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso ed alla movimentazione delle sostanze pericolose (Art. 2, lett. S)

- Per le **attività tipicamente sporcanti** di cui all'art. 2 lettera g), tutte le acque meteoriche di dilavamento sono soggette alle medesime disposizioni stabilite dal Capo V.

“attività tipicamente sporcanti”:

quelle attività per le quali il fenomeno di dilavamento delle sostanze inquinanti continua al perdurare dell'evento meteorico (es. depositi scoperti di materie prime o rifiuti);

Chi è escluso dall'obbligo di adeguamento?

- Sono escluse le superfici scolanti da stabilimenti o insediamenti esercitanti le precedenti attività, per le quali sia **documentato** che a seguito di **interventi strutturali e procedure gestionali** ordinariamente adottate nel corso dello svolgimento delle normali attività, **non possono derivare pericoli di contaminazione**, tali da provocare l'inquinamento delle acque di prima pioggia.